

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 086/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 3 marzo 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Paolo Del Vecchio– Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**1. RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASSOPORTO MELILLI/AUGUSTA 1986 DEL 22.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 497 del 26.1.2017)

Sospende il procedimento.

**2. RICORSO A.S.D. VITTORIA SPORTING FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-6;**
- **AMMENDA DI €2.200,00 (COM. UFF. N. 104/2014 FIGC);**
- **SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019 ALLA CALC. PALUMBO PATRIZIA,**

**INFLITTE SEGUITO GARA VITTORIA SPORTING FUTSAL/VIGOR SAN CATALDO DEL 12.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 612 del 15.2.2017)

La C.S.A., III Sezione vista la rilevanza della questione, rimette al signor Presidente della C.S.A. gli atti affinché disponga ai sensi dell'art. 29 bis, comma 8, C.G.S., la pronuncia della C.S.A. Sezioni Unite nella riunione del 16 marzo 2017 alle ore 13.30. La pubblicazione della presente vale quale avviso di convocazione della parte.

**3. RICORSO A.S. GRIFONE GIALLOVERDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. TATA ROSSELLA SEGUITO GARA NAPOLI C.F.M. COLLANA/GRIFONE GIALLOVERDE DEL 12.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 55 del 15.2.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Grifone Gialloverde di Roma riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO IGEA VIRTUS BARCELLONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DALL'OGGIO MAURIZIO SEGUITO GARA IGEA VIRTUS BARCELLONA/CITTA' DI GELA DEL 12.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Igea Virtus Barcellona di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA MANTOVA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARIDI GAETANO SEGUITO GARA MANTOVA/MACERATESE DEL 25.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 149/DIV del 28.02.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società Mantova F.C. di Mantova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; – Prof. Andrea Lepore, Avv. Daniela Morgante - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**6. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 16 SERIE A E B, S.P.A.L. 2013/BOLOGNA F.C. 1909** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il S.G.S. – Com. Uff. n. 62/Campionati Giovanili del 07.12.2016)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Bologna F.C. 1909 di Bologna annulla la delibera impugnata e ripristina il risultato conseguito sul campo di 0 – 0. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO A.S.D. LATTE DOLCE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO/LATTE DOLCE CALCIO DEL 4.12.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 5.1.2017)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Latte Dolce Calcio di Sassari annulla la delibera impugnata e ripristina il risultato conseguito sul campo di 0 – 4. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO A.S.D. BERNALDA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2017;**
- **AMMENDA DI €1.500,00,**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BERNALDA/MARITIME FUTSAL AUGUSTA DEL 4.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 578 del 9.2.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bernalda di Bernalda (Matera) ridetermina la sanzione con l'obbligo di disputare le gare a porte chiuse fino al 30.6.2017 e la sanzione dell'ammenda in €2.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**9. RICORSO S.E.F. TORRES 1903 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SENE PAPE IBRAHIMA**

**SEGUITO GARA SEF TORRES/S.C. TRIESTINA DEL 12.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.E.F. Torres 1903 di Sassari riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**10. RICORSO U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLGINATESE/SEREGNO DEL 12.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Olginatese di Olginate (Lecco) riduce la sanzione dell'ammenda a €2.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**11. RICORSO G.S.D. GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MEI MASSIMILIANO SEGUITO GARA SAVONA/GHIVIZZANO DEL 15.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 21.2.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Ghivizzano Borgoamozzano di Ghivizzano (Lucca). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **III° COLLEGIO**

Avv. Italo Pappa – Presidente; – Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**12. RICORSO A.S.D. P. AZ PICERNO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VULTUR/AZ PICERNO DEL 12.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. P. AZ Picerno di Picerno (Potenza) ridetermina la sanzione nella sola ammenda di €1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**13. RICORSO A.S.D. P. AZ PICERNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ARLEO PASQUALE SEGUITO GARA VULTUR/AZ PICERNO DEL 12.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. P. AZ Picerno di Picerno (Potenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**14. RICORSO F.B.C. GRAVINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI CIAMPINO/GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL. DEL 22.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Gravina di Gravina in Puglia (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**15. RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMMICHELE/AVIS PLEIADE POLICORO DEL 4.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 577 del 09.2.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società POL. D. Sannicbele di Sannicbele di Bari (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**16. RICORSO A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 – LA TORRE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KELA LEONS SEGUITO GARA BERGAMO/DOMUS BRESSO DEL 12.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 615 del 15.2.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio A 5 di Torre Boldone (Bergamo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 3 marzo 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio